

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1598

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRIPODI, PUGLIESE, ALÒ, MANZI**
e **ORLANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1995

Costituzione del collegio per la professione di agente
e rappresentante di commercio

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra società diventa, di giorno in giorno, sempre più complessa. Sempre di più necessitano prestazioni caratterizzate da alta professionalità e specializzazione.

Ancor più questa necessità si rende impellente in tutte quelle branche dell'attività commerciale e della intermediazione nel sistema della distribuzione.

Gli agenti e rappresentanti di commercio sono ormai divenuti un grande settore operativo con un ruolo primario nel sistema distributivo per cui è divenuto di estrema urgenza un intervento legislativo finalizzato alla regolamentazione del settore, alla tutela degli addetti nonchè alla garanzia di qualità e correttezza della prestazione professionale.

A questo fine il disegno di legge che proponiamo si pone l'obiettivo della costituzione di un collegio nazionale a cui tutti gli operatori debbono essere iscritti.

La proposta di legge consta di 25 articoli.

Nei primi quattro articoli sono definiti gli elementi di costituzione, gli scopi ed i prin-

cipi a cui deve uniformarsi il collegio nazionale.

Nello specifico, principi pregnanti sono la garanzia di regolare svolgimento della professione, la regolare garanzia di qualificazioni professionali, garanzia per gli acquirenti, tutela degli iscritti nonchè garanzia per il pubblico erario di emersione di una attività in parte sommersa.

Negli articoli da 5 a 8 sono individuati gli adempimenti degli iscritti e le caratteristiche per l'iscrizione al collegio. Negli articoli da 9 a 24 sono definite tutte le forme organizzative e le articolazioni periferiche della struttura. Una struttura basata sull'idea della struttura congressuale provinciale e nazionale come momento della formazione della decisione democratica ed i consigli come struttura deliberativa ed una presidenza per la esecutività delle delibere.

L'ultimo articolo, il 25, è dedicato alle norme transitorie di prima attuazione e di regolamentazione per i due anni necessari alla messa a regime del collegio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Chiunque esercita o intenda esercitare sul territorio nazionale l'attività di agente o rappresentante di commercio deve essere inserito, nella provincia di residenza, nell'apposito collegio nazionale. Tale iscrizione costituisce titolo di idoneità allo svolgimento della professione.

Art. 2.

1. Per i fini di cui all'articolo 1, gli agenti e rappresentanti di commercio costituiscono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Collegio nazionale per la professione di agente e rappresentante di commercio (CONPARC).

Art. 3.

1. Il CONPARC ha i seguenti scopi:

a) garantire il regolare svolgimento della professione di agente e rappresentante di commercio in tutto il territorio nazionale e nell'ambito dell'Unione europea, nel rispetto delle norme del codice civile e degli accordi economici collettivi concordati tra le parti;

b) garantire ai soggetti mandanti professionisti qualificati ai quali rivolgersi con fiducia per il conferimento del mandato di agenzia o rappresentanza commerciale;

c) garantire gli acquirenti i quali tratteranno i loro affari con professionisti qualificati e responsabili;

d) tutelare e garantire gli iscritti al CONPARC da attività abusive;

e) garantire le regolari entrate allo Stato per imposte e tasse dovute in rapporto al reale reddito prodotto.

Art. 4.

1. Il CONPARC deve assegnare a ciascun iscritto un numero di iscrizione, una tessera di riconoscimento ed un timbro rotondo nel quale deve essere ben visibile la sigla CONPARC, la sigla della provincia ed il numero di iscrizione da apporsi su tutti i documenti oggetto della prestazione professionale.

Art. 5.

1. Tutti i produttori di beni e servizi residenti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, per la vendita dei loro prodotti o servizi in Italia, se non usano proprie strutture con personale alle proprie dirette dipendenze, devono conferire il mandato di agenzia o rappresentanza a professionisti regolarmente iscritti al CONPARC, i quali dovranno dimostrare la loro iscrizione mediante certificazione. Le fatture emesse dagli agenti o rappresentanti di commercio devono essere timbrate con il timbro rotondo in loro dotazione. È fatto divieto ai soggetti mandanti di pagare fatture mancanti del timbro. Le fatture non in regola con quanto disposto dal presente articolo non potranno essere registrate ai fini contabili e fiscali.

Art. 6.

1. Il contratto tra mandante ed agente o rappresentante deve rispettare le norme del codice civile e di un apposito regolamento predisposto dal CONPARC; in nessun caso possono essere pattuite condizioni peggiorative nè per l'agente o rappresentante nè per il mandante se non con il nulla-osta del collegio della provincia di residenza.

Art. 7.

1. L'iscrizione al CONPARC è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o straniero residente in Italia;

b) godere dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato o fallito, condannato per delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, tranne i casi delle categorie speciali in cui l'informazione commerciale richiede una specifica conoscenza scientifica;

e) sostenere con esito positivo un esame scritto ed uno orale sulle seguenti materie: nozioni di diritto commerciale, disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di agente di commercio, nozioni di legislazione tributaria, organizzazione e tecnica di vendita, tutela previdenziale e assistenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio;

2. Sono ammessi a sostenere l'esame di cui alla lettera e) del comma 1 tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio della scuola media di secondo grado nonchè coloro che, in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, possono dimostrare di aver prestato la loro opera per almeno tre anni alle dipendenze di imprese con la qualifica di piazzista o viaggiatore di commercio o di dipendente qualificato con mansioni di addetto al settore vendite purchè tale attività sia stata svolta nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, oppure dimostrino di aver frequentato con esito positivo uno specifico corso di preparazione professionale riconosciuto dalla giunta regionale; il corso deve avere una durata minima di tre mesi e 160 ore di lezioni in cui si svolgeranno i programmi delle materie di cui alla lettera e) del comma 1.

3. La commissione d'esame di cui alla lettera e) del comma 1 è composta: da un magistrato che la presiede, dal presidente provinciale del CONPARC, dal direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione il quale potrà essere sostituito da un funzionario dallo stesso nominato, dal direttore del corso di preparazione e da almeno un docente del corso.

Art. 8.

1. Il CONPARC deve dotarsi di un apposito codice deontologico che tutti gli iscritti dovranno osservare, il quale sarà uniformato ai seguenti principi:

a) tutte le eventuali vertenze con i soggetti mandanti devono essere portate a conoscenza del consiglio provinciale del CONPARC, il quale valuterà l'opportunità di informarne il consiglio nazionale;

b) qualora i soggetti mandanti dovessero modificare i mandati o dovessero imporre il pagamento dei campionari o compiere altre forme di abusi, gli agenti devono informare il consiglio provinciale del CONPARC;

c) nessuno può assumere il mandato di una azienda già rappresentata senza aver prima la certificazione dell'avvenuta cessazione di eventuali rapporti precedenti;

d) i rapporti con la clientela debbono mantenersi nei limiti della correttezza; qualora si dovessero verificare fatti che possono arrecare danni e pregiudizi verso altri colleghi, coloro che ne vengano a conoscenza devono informarne il consiglio del CONPARC;

e) tutti i casi di insolvenza da parte della clientela: assegni e cambiali protestati ed altre forme di ritardato pagamento devono essere segnalate al consiglio del CONPARC che provvede a tenere appositi elenchi della clientela insolvente e degli agenti più negligenti per i quali, dopo un determinato numero di segnalazioni, vengono presi provvedimenti disciplinari sino alla sospensione dal collegio;

f) nell'esercizio dell'attività, nè per conto dei soggetti mandanti, nè per conto

proprio, è consentito regalare, ai clienti o ai loro dipendenti, denaro o altri oggetti senza la regolare documentazione prevista dalle leggi vigenti;

g) tutti gli iscritti al CONPARC sono tenuti al rispetto dei principi di etica professionale basati sulla informazione veritiera, sulla cordialità, sincerità ed assoluto rispetto del lavoro altrui.

Art. 9.

1. Il CONPARC è amministrato dal consiglio nazionale e dai consigli provinciali democraticamente eletti.

Art. 10.

1. Sono organi del CONPARC:

- a) il congresso nazionale;
- b) il presidente nazionale;
- c) il consiglio nazionale;
- d) il comitato esecutivo;
- e) il collegio sindacale;
- f) il collegio dei probiviri.

Art. 11.

1. Il congresso nazionale è costituito da delegati espressi dai congressi provinciali, come previsto alla lettera e) dell'articolo 20. Il congresso è valido se raggiunge la maggioranza assoluta dei voti espressi dai congressi provinciali.

Art. 12.

1. Il congresso nazionale nomina il proprio presidente ed il segretario, la commissione per la verifica dei poteri ed eventuali commissioni di studio.

Art. 13.

1. Il congresso nazionale viene convocato dal presidente nazionale alla scadenza del

mandato. Il presidente o il consiglio nazionale a maggioranza potranno convocare congressi straordinari se li ritengono utili e necessari nell'interesse del CONPARC. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai collegi provinciali con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della data di riunione e dovrà indicare il luogo della stessa, l'ora di inizio dei lavori nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14.

1. Il congresso nazionale del CONPARC svolge le seguenti funzioni:

a) indica le direttive generali per meglio tutelare la categoria, indica eventuali tematiche da discutere nei congressi provinciali;

b) elegge il presidente nazionale;

c) elegge venti componenti il consiglio direttivo;

d) elegge il consiglio sindacale composto da tre membri effettivi ed uno supplente;

e) elegge il collegio dei proviviri composto da cinque membri effettivi.

Art. 15.

1. Il consiglio direttivo nazionale in prima seduta ed a maggioranza assoluta:

a) elegge nel suo seno tre vice-presidenti, un segretario ed un tesoriere, i quali con il presidente costituiscono il comitato esecutivo;

b) controlla gli atti della gestione, esamina i bilanci consuntivi e preventivi;

c) delibera la quota annuale che gli iscritti devono versare al consiglio provinciale e la quota che quest'ultimo deve inviare al consiglio nazionale;

d) indica la strategia politica da seguire nell'interesse degli iscritti al CONPARC.

Art. 16.

1. Il collegio sindacale elegge nel suo seno il presidente il quale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 17.

1. Il collegio dei probiviri elegge nel suo seno il presidente.

Art. 18.

1. Sono organi del CONPARC provinciale:

- a) il congresso provinciale;
- b) il presidente provinciale;
- c) il consiglio provinciale;
- d) il comitato esecutivo provinciale;
- e) il collegio sindacale provinciale;
- f) il collegio dei probiviri provinciale.

Art. 19.

1. Il congresso provinciale è composto da tutti gli iscritti al CONPARC della provincia di appartenenza.

Art. 20.

1. Il congresso provinciale è convocato dal presidente, con avviso da inviare almeno trenta giorni prima della data della riunione; l'avviso deve contenere l'ora di inizio dei lavori e gli argomenti all'ordine del giorno. Il congresso provinciale elegge:

- a) il presidente;
- b) dieci consiglieri;
- c) il collegio sindacale composto da tre membri effettivi ed uno supplente;
- d) il collegio dei probiviri composto da tre membri effettivi;
- e) nell'anno in cui si terrà il congresso nazionale, i delegati al congresso nella misura minima di tre per mille iscritti o frazione di mille, ed uno in più per ogni altri mille iscritti o frazione di mille.

Art. 21.

1. Il congresso provinciale si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo,

per approvare il bilancio consuntivo e preventivo. È convocato dal presidente provinciale o dalla maggioranza dei consiglieri, o ancora dal presidente del collegio sindacale se ravvisa una cattiva amministrazione finanziaria. La convocazione deve essere fatta per lettera almeno trenta giorni prima della data del congresso oppure a mezzo di comunicato, su un giornale quotidiano a diffusione nazionale o giornale locale a diffusione almeno provinciale, che deve contenere la data della riunione, l'ora di inizio dei lavori congressuali e gli argomenti all'ordine del giorno. Le delibere del congresso sono valide, in prima convocazione, se adottate con la maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti al congresso.

Art. 22.

1. Il consiglio provinciale durante la prima riunione elegge nel suo seno un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario, i quali con il presidente formano il comitato esecutivo.

Art. 23.

1. Il collegio sindacale ed il collegio dei probiviri eleggono ognuno il proprio presidente.

Art. 24.

1. Tutti gli organi elettivi nazionali e provinciali restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art. 25.

1. Nelle more di costituzione del Collegio nazionale di cui all'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i sindacati degli agenti e rappresentanti di commercio, nomina un com-

missario ed un vice-commissario nazionali i quali devono essere iscritti nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, o essere titolari di pensione ENASARCO.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i sindacati di categoria, entro trenta giorni dalla nomina del commissario e del vice-commissario nazionali, emana il decreto di attuazione della presente legge.

3. I presidenti dei consigli regionali, su indicazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito alla rappresentatività, nominano un commissario ed un vice-commissario per ogni provincia di loro appartenenza, i quali devono essere iscritti nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, o essere titolari di pensione ENASARCO.

4. I commissari ed i vice-commissari restano in carica per due anni, e devono, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzare i congressi provinciali e nazionale per la costituzione degli organi elettivi provinciali e nazionali.

5. Tutti gli iscritti al ruolo unico di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, devono presentare richiesta di iscrizione al CONPARC entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sostenere un esame orale sulle materie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e). La commissione di esame sarà composta come previsto nel comma 3 dello stesso articolo 7. Coloro che non saranno ritenuti idonei potranno ripresentarsi a sostenere un nuovo esame non prima di trenta giorni e non dopo novanta giorni dalla data del precedente. Nella fase transitoria, l'esercizio dell'attività è comunque consentito fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

